



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 65157 del 14 marzo 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettere *b)* e *c)* -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e
per la somministrazione di alimenti e bevande – Soggetto con diploma di tecnico
dell'arte bianca presso l'Istituto Tecnico Industriale "Beccaria" di Torino e contratto
a chiamata con qualifica di operaio di livello 5 – Soggetto con contratto a tempo
parziale con qualifica di banconiere livello 6

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se possa ritenersi in
possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al
settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi
dell'articolo 71, comma 6, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

- un soggetto che ha conseguito il diploma di "tecnico dell'arte bianca" che dal novembre 2007 può anche vantare un contratto a chiamata con qualifica di operaio e mansione di cameriere di livello 5;
- un soggetto che ha prestato la propria opera con contratto a tempo indeterminato parziale in qualità di banconiere di bar livello 6.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con riguardo al primo quesito, relativamente alla richiesta di informazioni circa il diploma in discorso, si fa presente che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.



Stante quanto sopra, si osserva che, con riferimento alle informazioni fornite, nel piano di studi sono presenti materie quali “Merceologia degli alimenti e principi di tecnica dolciaria”, “igiene”, “Merceologia materie prime e prodotti dolciari e tecnica dolciaria”, considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, ai fini della qualificazione professionale per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, la scrivente Direzione riconosce valido il diploma in questione.

La S.V. riferisce, inoltre, che lo stesso soggetto, dal 2007, ha prestato la propria opera con contratto a chiamata con qualifica di operaio e mansione di cameriere di livello 5.

Al riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha “... *prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti..*”.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Premesso quanto sopra, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, ovvero il “c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa” e il “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti.

Per quanto concerne il secondo quesito, con riferimento al fatto che il soggetto in questione abbia prestato la propria opera con un orario a tempo parziale, si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo



perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Si precisa, altresì, che tale valutazione non impedisce che per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% possa comunque applicarsi il criterio anteriore, sempreché la percentuale di tempo lavorato combinata con la durata del rapporto, consenta di equipararla a due anni di prestazione nel quinquennio, (equiparazione che, quindi, non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

Stante quanto sopra, anche qualora il soggetto possa vantare un orario di lavoro parziale sufficiente al riconoscimento della qualificazione professionale in discorso, la stessa non può comunque essere riconosciuta in quanto, come precedentemente precisato, il 6° livello di inquadramento (molto probabilmente del contratto "settore terziario" o "turismo e pubblici esercizi") non risulta sufficientemente "qualificante".

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

BB/VI-Q-RA ts/pc